



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

6. SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PROT. N. 6913 DEL 12/05/2020

Servizio:

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE N. 20 del 12/05/2020

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2020 E OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2020 n. 213 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30/04/2020, che qui si intende riportato e trascritto, con il quale per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° Giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

VISTO l'art.15 della Legge n. 225/92;

VISTO l'art. 108 della Legge n. 112/98;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. **ai proprietari e ai conduttori** a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese **ENTRO E NON OLTRE IL 14 GIUGNO 2020**, alla **ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra, da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, con la rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;**

2. **ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc.**, confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
3. **a tutti i cittadini**, durante il periodo di grave pericolosità di incendio **dal 15 giugno al 15 settembre 2020**, in tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, il **divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea**, il divieto di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo - pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
4. **è fatto obbligo** a tutti i cittadini, soggetti, Enti, Società, Consorzi ecc. del territorio Comunale di rispettare quanto previsto e stabilito nel il Decreto del Presidente della Giunta del 27 aprile 2020 n. 213 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30/04/2020, che qui si intende riportato e trascritto, che si allegano al presente provvedimento e di cui fa parte integrante e sostanziale.

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

I N V I T A

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO**
- **115 VIGILI DEL FUOCO**
- **0832 967349 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

D I S P O N E

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 1 e 2 della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.032,91 a €. 10.328,14 ai sensi dell'art. 10, commi 6, 7 e 8 della legge n. 353 del 21/11/2000.

Le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma di quanto previsto nel Decreto del Presidente della Giunta del 27 aprile 2020 n. 213 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30/04/2020,

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, sia data diffusione attraverso mezzo stampa, sito web del Comune e affissa mediante manifesti.

Copia della presente sia trasmessa a:

- Prefettura di Lecce;
- Alla Regione Puglia Settore Protezione Civile;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Lecce;
- Alla Questura di Lecce;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce;
- Al Comando Provinciale VV.FF.;
- Al Corpo Forestale di Lecce;
- Alla Provincia di Lecce;

- Al Corpo di Polizia Municipale;
- Al Settore Protezione Civile

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 , n. 1199 entro il termine di 120 dalla data di pubblicazione e/o di notifica del Provvedimento.

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Veglie, 12/05/2020

**IL SINDACO
PALADINI Claudio**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.